

Potere di sorveglianza del Presidente del Tribunale sui giudici che compongono la sezione G.I.P.

(Delibera del 20 gennaio 1999)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 20 gennaio 1999, ha adottato la seguente deliberazione:

«Con nota del 15 gennaio 1996 il Presidente del Tribunale di Trieste - premesso che la Procura Generale presso quella Corte di Appello aveva ritenuto di chiedere direttamente al Presidente Agg. della locale Sezione GIP una dettagliata relazione circa denunce ed esposti che un cittadino aveva presentato nei confronti di un GIP - ha formulato un quesito al Consiglio circa l'estensione del proprio "potere di sorveglianza" anche sui giudici che compongono la sezione GIP presso il medesimo Tribunale.

Sull'argomento l'Ufficio Studi, con parere dell'8.5.1996, si è pronunciato in questi termini:

"In particolare, l'interrogante chiede di conoscere se debba essere informato dal presidente della sezione G.I.P. di fatti e comportamenti di giudici della sezione significativi sotto il profilo deontologico o comunque riferibili al dovere-potere di sorveglianza riconosciutogli, ex art.14 r.d. lgs. n. 511 del 1946, nei confronti di tutti i magistrati appartenenti all'ufficio.

Il Consiglio Superiore si è già espresso sulla questione, con risoluzione 23 febbraio 1994 e, con specifico riferimento alle attribuzioni del Presidente della sezione g.i.p., ha precisato che trattasi di competenze identiche a quelle che spettavano al Consigliere istruttore, e cioè:

- responsabilità dell'ufficio al quale è preposto;**
- responsabilità dell'ufficio all'esterno;**
- compiti di carattere amministrativo e di sorveglianza sull'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari;**
- distribuzione del lavoro e vigilanza sugli altri magistrati.**

Il riferimento, quanto ai compiti dei consiglieri istruttori, è alla delibera consiliare 28 settembre 1978.

L'autonomia funzionale e organizzativa del Consigliere istruttore rispetto al presidente del tribunale era ravvisabile, per un verso, nell'art.17 disp.reg. c.p.p. 1930, che riconosceva al dirigente dell'ufficio di istruzione il potere di compiere direttamente qualsiasi atto istruttorio e di modificare la originaria assegnazione del procedimento; e per altro verso dal fatto che i poteri del presidente del tribunale - rispetto all'ufficio di istruzione - erano da intendere tassativamente previsti dalla legge e riguardavano proposte tabellari e provvedimenti di supplenza.

Inoltre, si osservava che i capi degli uffici di istruzione dei tribunali indicati nella tabella L allegata all'Ordinamento Giudiziario erano nominati non tabellarmente, bensì mediante provvedimento-conferimento di funzioni, adottato ai sensi della Circolare in tema di trasferimenti e assegnazioni di funzioni.

Come è noto, la sezione g.i.p. fu originariamente istituita ex art. 13 D.P.R. 449 del 1988 - che modificava l'art.46 ord.giud. - con caratteristiche identiche a quella di una normale sezione del tribunale ed a dirigerla, nei tribunali elencati nella tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973 n. 884, avrebbe dovuto essere destinato, mediante provvedimento tabellare, uno dei presidenti di sezione.

Ne discendeva che al presidente della sezione g.i.p. non avrebbe più potuto riconoscersi l'autonomia dalla quale era caratterizzato il soppresso ufficio di Consigliere istruttore.

Al presidente di sezione del tribunale, come enunciato con delibera 4 dicembre 1986, è riconosciuto il potere <esclusivo> di organizzazione amministrativa e di distribuzione del lavoro tra i giudici della sezione. Il potere di sorveglianza sui servizi di cancelleria e sui magistrati assegnati alla sezione, invece, è da esercitare in coordinamento col Presidente del Tribunale.

Senonché, con d.l. 25 settembre 1989 n.327, convertito in l. 24 novembre 1989 n.380, le funzioni di presidente della sezione g.i.p. - nei tribunali, elencati nell'art.

del d.l. n° 327/89³ - sono state elevate a funzioni equiparate a quelle di cassazione, in tal modo assumendo connotazioni autonome rispetto a quelle degli altri presidenti di sezione, che restano, invece, funzioni di appello.

Ciò che rende evidente specificità e autonomia dei presidenti delle sezioni g.i.p. di questi dodici tribunali (parificandoli ai titolari dei soppressi uffici di istruzione) è la procedura di assegnazione delle funzioni: i posti sono messi a concorso e coperti con apposito procedimento consiliare, all'esito di procedura concorsuale, e non, invece, mediante la formazione delle tabelle di composizione dell'ufficio (come avviene per la destinazione degli altri presidenti di sezione).

In tal modo delineata la vigente disciplina di ordinamento, è da ritenere che il rapporto tra i presidenti dei dodici tribunali elencati nella tabella A (allegata alla l. 884 del 1973) e i presidenti delle sezioni g.i.p. si pone in termini di identità assoluta rispetto al rapporto che esisteva tra i Presidenti degli stessi Tribunali e i Consiglieri istruttori.

Se è, dunque, da riconoscere ai presidenti delle sezioni g.i.p. l'autonoma funzione di vigilanza sui magistrati addetti alla sezione, non pare possa essere messo in discussione il concorrente potere di sorveglianza del presidente del tribunale attribuito dall'art. 14 r.d. lgs. n.511 del 1946.

Sorveglianza estesa a tutti i magistrati in servizio presso il Tribunale (ivi compresi quelli destinati tabellarmente alla sezione g.i.p.) da esercitare in coordinamento con il presidente della sezione medesima.

Ciò premesso, è da ritenere che ove richieste o sollecitazioni (da chiunque provenienti, compresi gli appartenenti all'ordine giudiziario) non siano finalizzate a legittimamente ottenere "semplici notizie" sullo stato di un procedimento o di un processo, ma si sostanzino in segnalazioni, le stesse debbano intendersi sempre rivolte a promuovere l'eventuale esercizio del "potere-dovere di sorveglianza" da parte del dirigente apicale dell'ufficio cui sono rivolte.

³Tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

Discende consequenzialmente da ciò che, essendo il vertice apicale dell'ufficio il solo responsabile "verso l'esterno" di un tale esercizio, le richieste o le sollecitazioni debbano essere rivolte esclusivamente a lui.

Cosa diversa è poi che quest'ultimo, nell'espletamento di tale delicata funzione, ritenga di acquisire le necessarie informazioni attraverso le articolazioni interne del proprio ufficio laddove questo, come nel caso di un Tribunale, sia suddiviso in sezioni.

Con l'occasione, infine, non pare superfluo richiamare in questa sede un preciso parere del 30.6.1997 dell'Ufficio Studi, chiamato a pronunciarsi sul concetto di <<potere di sorveglianza>>, secondo cui:

"La definizione più ampia e soddisfacente di potere di sorveglianza la ritroviamo nell'art. 56 D.P.R. n.916/1958 (sia pure riferita all'attività del Ministro): <<Per l'esercizio dell'azione disciplinare, per l'organizzazione del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonché per l'esercizio di ogni altra attribuzione riservatagli dalla legge, il Ministro esercita la sorveglianza su tutti gli uffici giudiziari e può richiedere ai Capi di Corte informazioni sul conto di singoli magistrati>>.

In particolare, gli artt.14 e 16 della legge sulle guarentigie attribuiscono, rispettivamente ai dirigenti degli uffici giudicanti (dalla Corte di Cassazione alle Preture) e degli uffici inquirenti, il potere di sorveglianza sui magistrati e sugli uffici.

Il contenuto e l'estensione di tale potere, non definito espressamente, deve ritenersi avere una certa ampiezza ed esso appare configurare un potere di carattere amministrativo, connesso all'esercizio di funzioni di amministrazione della giurisdizione, inteso a risolvere problemi di carattere organizzativo e funzionale nonché ad individuare eventuali comportamenti di magistrati qualificabili disciplinarmente ovvero penalmente.

D'altro canto, tale potere di sorveglianza non può in alcun modo intervenire ed interferire nell'esercizio della funzione giurisdizionale del magistrato, contrassegnata dai noti requisiti di autonomia ed indipendenza.

Il contenuto e le modalità di esercizio del potere di sorveglianza spettante ai Capi degli uffici non trova la sua concreta esplicazione in norme primarie, bensì solo nella normativa secondaria costituita da deliberazioni, risposte a quesiti e circolari provenienti dal C.S.M.

Le modalità con le quali detto potere-dovere può svolgersi sono varie.

Sono state ritenute legittime le visite del Capo dell'ufficio giudiziario presso l'ufficio sottoposto a sorveglianza, le acquisizioni dei dati desumibili dai fascicoli processuali e dai registri (anche in assenza del titolare), purchè dette visite e acquisizioni di notizie non assumano di per sé carattere oggettivamente lesivo della dignità del magistrato o ingiustamente vessatorie, e comunque i relativi provvedimenti siano adeguatamente motivati (v. delibera del C.S.M. del 17 ottobre 1985).

Del pari, è stato ritenuto rientrare nell'ambito dei poteri di sorveglianza il potere di sollecitare il deposito di provvedimenti giudiziari per i quali il termine ultimo risulti scaduto, nonché la rilevazione occasionale o periodica di dati statistici e notizie sull'operosità e produttività dei magistrati.

E' stata ritenuta legittima la richiesta del Procuratore generale presso la Corte di appello di avere in visione un fascicolo processuale di una Procura della Repubblica facente parte del Distretto, purchè l'istanza sia motivata con riferimento all'attività di sorveglianza e, in specie, contenga l'indicazione della concreta finalità di accertamento di una determinata omissione o lesione a cui è funzionale l'esame degli atti (v. determinazione del C.S.M. del 14 aprile 1993).

Importante e delicata è l'attività preliminare informativa svolta dai Capi degli uffici per addivenire ad un primo accertamento di un fatto rilevante nell'ambito della sorveglianza.

Si tratta di un'attività che ancora non rientra nell'eventuale fase successiva del procedimento disciplinare e che non può dar luogo ad un'istruttoria in senso proprio; si tratta, piuttosto, di un'azione di acquisizione di informazioni con carattere prodromico, ma assolutamente necessaria per la verifica ed il riscontro di un corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia, con il connesso obbligo di fare rapporto al Ministro di grazia e giustizia, al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con invio di copia al C.S.M., dei fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare (v. determinazione del C.S.M. in data 15 aprile 1987).

Le anzidette indagini dovranno essere esperite personalmente dal Capo dell'Ufficio ovvero, al più, delegate formalmente ad altro magistrato dell'ufficio (v. deliberazione del C.S.M. del 30 maggio 1969), mentre non potrà essere dato incarico di eseguire indagini

di alcun genere su magistrati alla Polizia Giudiziaria (v. risoluzione del C.S.M. in data 18 luglio 1974).

Nell'esercizio di tali accertamenti, il Capo dell'ufficio potrà chiedere chiarimenti ed informazioni ai magistrati ed agli addetti all'ufficio soggetto a sorveglianza: per tutti costoro sembrerebbe sussistere l'obbligo di fornire le notizie richieste in modo veridico, poiché l'eventuale rifiuto o la falsa informazione potrebbe configurarsi come violazione quanto meno disciplinarmente rilevante.

Non è, poi, dubbio che sul fatto da accertare il Capo dell'Ufficio abbia la facoltà di chiedere informazioni anche a persone diverse dai magistrati e dagli addetti all'ufficio, le quali siano in grado di arrecare un contributo alla conoscenza ed alla valutazione del fatto in questione e siano disposte (ancorchè non giuridicamente obbligate) a rendere dichiarazioni in proposito (avvocati, giudici, loro ausiliari, organi di polizia, privati).

Altra manifestazione della sorveglianza in parola è il potere-dovere di comunicare con immediatezza ai titolari dell'azione disciplinare ed al Consiglio Superiore tutte le <<*notitiae criminis*>> comunque acquisite, concernenti magistrati indagati o imputati in un procedimento penale, e ciò anche prima di quanto stabilito dall'art. 129 disp.att. C.p.p. (il quale stabilisce l'obbligo per il P.M., quando esercita l'azione penale nei confronti di un pubblico dipendente, di darne notizia all'autorità da cui il predetto dipende).

Alla luce di quanto detto, il Consiglio,

delibera

di rispondere al quesito in oggetto nei termini sopra esposti».